

Alla data di validità ed esecutività del presente Statuto il Consesso dei Successori dei Fondatori sarà formato dai componenti superstiti, che avranno accettato in forma scritta l'incarico, risultanti dall'ultimo Statuto Vigente ed Esecutivo, con le modifiche ed integrazioni nel frattempo intervenute, nonché dall'ultimo verbale del Consesso conservato in atti, ovvero:

- Sac. Francesco Vicino – Presidente Successore;
- Avv. Rosso Sebastiano – Consigliere Successore;
- Sig. Vivera Paolo – Consigliere Successore;
- Avv. Iannizzotto Ignazio – Consigliere Successore;
- Geom. Pulichino Giovanni – Consigliere eletto dai Successori;

ART.32

Nella prima seduta il Consesso dei Successori dei Fondatori, applicherà le disposizioni di cui all'art.8 ultimo comma.

Nella prima seduta non si applica il disposto di cui all'ART.12.

Nella seconda seduta, da tenersi entro trenta giorni dalla prima, il Consesso dei Successori dei Fondatori, applicherà le disposizioni di cui all' art.14 lettera d.

Chiaromonte Gulfi

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

- d) formulare il conto consuntivo presentato dal tesoriere da trasmettere con il conto morale della gestione al Consesso dei Successori dei Fondatori e sottoporre alla loro approvazione i conti preventivi e i consuntivi;
- e) predisporre gli atti necessari per la assunzione di tutto il personale dipendente.
- f) provvedere a tutti i bisogni dell'Istituto, promovendo l'incremento del patrimonio con opportune iniziative;
- g) provvedere, altresì, all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari ad una sana e corretta amministrazione, rimanendo direttamente responsabile presso gli Organi Tutori e il Consesso dei Successori.
- h) Assoggettare a ratifica le delibere di cui all'ART.14 lettera "e"

ART.27

Il Consiglio di Amministrazione, entro un mese dal suo insediamento, procederà alla verifica di cassa e alla redazione dell'inventario, provvedendo a trasmetterne copia al Consesso dei Successori.

ART.28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio, rappresenta l'Istituto presso le Autorità ed in giudizio, tiene la corrispondenza, ordina l'esecuzione degli atti amministrativi e l'erogazione delle somme ammesse in bilancio, può sospendere il personale dal servizio e dallo stipendio, in caso di particolari e gravi mancanze, entro i limiti stabiliti dalle norme in materia, con l'obbligo di riferire al Consiglio nella prima riunione, per gli opportuni provvedimenti.

ART.29

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni delle Leggi 17 Luglio 1890 n°6972, 18 Luglio n°390 con relative modifiche ed integrazioni, nonché le norme emanate dalla Regione Siciliana.

ART.30

Il presente Statuto potrà essere modificato in caso di evidente utilità dal Consesso dei Successori dei Fondatori con la maggioranza dei tre quinti dello stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.31

CA.

ART.23

Il membro nominato in sostituzione, dura in carica sino alla scadenza del quinquennio naturale del Consiglio di Amministrazione.

ART.24

In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione questi sarà sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

ART.25

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta sarà necessario su invito del suo Presidente, tramite R/R, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

Per le convocazioni d'urgenza, con relativo ordine del giorno, l'invito potrà essere comunicato anche soltanto 24 ore prima della riunione, a mezzo telefax o telegramma.

Detti adempimenti saranno a cura dell'ufficio di segreteria dell'Istituto.

Tre componenti il Consiglio potranno sempre richiedere la convocazione del Consiglio che il Presidente dovrà fissare entro e non oltre i cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

ART.26

È compito del Consiglio di Amministrazione:

- a) amministrare e dirigere l'Istituto;
- b) compilare i regolamenti interni dell'Istituto;
- c) predisporre il prospetto del bilancio preventivo;

Mancando uno o più Consiglieri per morte, rinuncia o destituzione, questi verranno surrogati dal Consesso dei Successori dei Fondatori, con quest'ordine: che il più giovane dei Successori dei Fondatori occuperà il primo posto vuoto, e così di seguito, in modo che sia sempre completo il numero dei Consiglieri.

La surroga dovrà farsi entro un mese dal giorno in cui si renderà vacante il posto e la nomina del nuovo Consigliere entro tre mesi dalla vacanza.

ART.18

IL Consesso dei Successori dei Fondatori, con deliberazione da approvarsi dall'Autorità Tutoria, può revocare uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione ed anche revocarlo nell'intero, in questo ultimo caso avocherà a sé l'Amministrazione provvisoria sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione che comunque non potrà protrarsi oltre i sei mesi.

ART.19

L'ispezione sull'andamento dell'Istituto de jure spetta in qualsiasi momento e senza preavviso al Consesso dei Successori dei Fondatori.

In caso di riscontrate irregolarità il Presidente riunirà il Consesso dei Successori dei Fondatori e mediante relazione scritta sottometterà loro il caso, proponendo i conseguenti provvedimenti che saranno comunicati alle Autorità Tutorie.

ART.20

Il consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri compreso il Presidente e dura in carica cinque anni.

I membri vengono nominati in numero di quattro dal Consesso dei Successori dei Fondatori ed uno dal Sindaco Chiaramente Gulfi

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e a maggioranza di voti.

ART.21

I membri scaduti potranno essere riconfermati in carica per non più di un altro mandato.

ART.22

Le surrogazioni straordinarie che si faranno entro un mese, in caso di mancanza per decadenza, morte o dimissione di un consigliere, avranno effetto immediato.

Le sostituzioni, di cui all'art.14 lettera "d", avranno effetto non appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

ART.13

In mancanza del Presidente farà le veci il più anziano di età.

Un componente del Consesso dei Successori dei Fondatori che, senza giustificato motivo, non interviene, per tre volte consecutive, alle riunioni, sarà messo in mora dal Presidente. Qualora, ancora senza giustificato motivo, l'assenza si protrae per le successive due riunioni, il componente del Consesso verrà dichiarato decaduto e sostituito secondo i criteri di successione esposti nell'ART.8; il Parroco sarà messo in mora dal più anziano e verrà sostituito dal vicario Foraneo del tempo.

Le assenze saranno segnate dal Presidente e risulteranno dai verbali delle sedute redatti dal Segretario, che sarà sempre un funzionario dipendente dell'Ente all'uopo incaricato e comunque di categoria non inferiore alla C.

Il Presidente avrà cura di compilare un regolamento per l'andamento delle riunioni del Consesso dei Successori dei Fondatori, che sarà approvato in una delle riunioni ordinarie.

ART.14

Spetta al Consesso dei Successori dei Fondatori:

- a) sorvegliare sull'andamento dell'Istituto e della Amministrazione;
- b) approvare i bilanci preventivi e ratificare i conti consuntivi;
- c) nominare i revisori dei conti;
- d) nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) ratificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sull'accettazione dei lasciti o donazioni in favore dell'Istituto, sulla costituzione di aziende agricole e tutte le deliberazioni relative ad incremento o decremento del patrimonio immobiliare e/o finanziario.
- f) deliberare la modifica dello Statuto giusto successivo ART.30.

ART.15

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si farà per votazione segreta.

ART.16

L'ufficio di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuito.

ART.17

EA

ART.9

L'impedimento, la morte o rinuncia di un Successore dei Fondatori, viene deliberato dal Consiglio dei Successori dei Fondatori con atto motivato entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

Con lo stesso verrà eletto il nuovo successore.

ART.10

Il Successore dei Fondatori, di cui alle lettere b) e c) dell'ART.8, resta in carica fino al compimento del 70° anno di età, elevabile ad anni 80 con atto motivato del Presidente del Consesso dei Successori dei Fondatori.

Quest' ultimo non soggiace a limiti d'età.

Il Consesso dei Successori dei Fondatori opera gratuitamente e non potrà mai deliberare né accettare per sé stesso compensi in denaro o natura.

ART.11

Le adunanze del Consesso dei Successori dei Fondatori sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo due volte l'anno, nel mese di maggio e nel mese di novembre; la seconde ogni qualvolta si rendessero necessarie, sia per invito del Presidente, sia per richiesta scritta avanzata da almeno due membri del Consesso, sia per disposizione dell'Autorità Pubblica competente.

L'invito ad intervenire alle sessioni ordinarie e straordinarie, che sarà curato dall'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere comunicato almeno tre giorni prima della seduta, escludendo il giorno dell'invito, sia per le riunioni ordinarie che per quelle straordinarie, a mezzo raccomandata R/R.

Per le convocazioni d'urgenza, con relativo ordine del giorno, l'invito potrà essere comunicato anche soltanto 24 ore prima della riunione, a mezzo telefax o telegramma.

ART.12

Le deliberazioni hanno valore quando interverranno almeno tre membri di coloro che compongono il consesso ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

ART.4

Mentre unica sarà la gestione delle attività di cui all'art.2, distinti e separati saranno i locali ed il personale di ciascun servizio, con assoluta indipendenza dei rami dell'attività dell'Istituto.

ART.5

L'ammissione in Istituto verrà disposta secondo la disponibilità recettiva del momento in relazione al tipo di assistenza, con criteri fissati dal regolamento d'accoglienza. Altresì l'Istituto si doterà di regolamento che stabilirà il numero, le attribuzioni, i diritti e i doveri del personale dipendente, salvo il rispetto delle norme vigenti in relazione al tipo di assistenza da svolgere nei locali dell'Ente.

ART.6

È inibito all'Istituto perseguire fini di lucro e di guadagno, risultando l'attività esclusivamente finalizzata all'assistenza morale e materiale degli assistiti. Eventuali utili di esercizio, conseguiti ed accertati secondo le norme che regolano la contabilità pubblica, saranno reimpiegati in opere migliorative del patrimonio immobiliare e in assistenza dei poveri e degli indigenti, anche non ricoverati nell'Istituto.

ART.7

Organi dell'Istituto sono il Consesso dei Successori dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione.

ART.8

Il Consesso dei Successori dei Fondatori è composto:

a) Dal Parroco pro tempore della Chiesa Madre S. Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi che avrà la Presidenza.

b) Dai Successori dei Fondatori in numero di tre.

c) Da un quinto membro scelto dai tre successori, eletto ogni cinque anni.

Nel caso di morte, di impedimento o di rinuncia di uno dei Successori, verrà nominato il nuovo Successore su designazione del precedente o, in mancanza di tale designazione, il Consesso potrà eleggere quel nuovo Successore che riterrà idoneo.

STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO RIZZA-ROSSO
IN CHIARAMONTE GULFI
(eretto in Ente Morale con R.D. il 18/7/1911)

ART.1

L'Istituto già orfanotrofia, fondato dai germani Mons. Alfonso Rosso, Vicario Generale delle Commende e Parroco Vicario Foraneo di Chiaramonte Gulfi, dal Cav. Uff. Pietro Rosso e dal Comm. Sig. Rizza Evangelista, Deputato al Parlamento italiano, ha sede nel fabbricato, ex convento dei Padri Carmelitani, di proprietà dello stesso Ente, sito in via Michelangelo 4, in Chiaramonte Gulfi e viene denominato "Istituto Rizza - Rosso".

ART.2

L'attività dell'Istituto è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni morali, materiali e socio-assistenziali dei minori, nonché delle persone anziane.

In particolare:

- a) L'Istituto dà alloggio, vitto, assistenza, vestiario e istruzione ai minori ricoverati o non che frequentano la scuola dell'obbligo; si apre quale Centro di Accoglienza anche con corsi di istruzione e formazione professionale; offre mezzi e strumenti atti alla loro formazione religiosa, morale, civile e professionale.
- b) L'Istituto, inoltre, dà ospitalità, vitto, assistenza materiale e morale alle persone anziane che, personalmente o tramite altri Enti e Istituti vari, ne facciano richiesta secondo le possibilità recettive del momento, in conformità alle norme legislative che regolano la materia e al regolamento interno di accoglienza.

ART.3

I mezzi finanziari con i quali l'Ente provvederà al suo funzionamento sono costituiti dalle rendite, assegnate dai Fondatori con atto n.° 104 di repertorio rogato il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno millenovecentoquattro, in Notaio Salvatore Ventura, composte da terreni e fabbricati. Mezzi finanziari sono, altresì, le rette di ricovero, i sussidi, i contributi in derrate o in denaro, i lasciti e le donazioni, le elargizioni, i contributi statali, regionali e comunali.

I beni immobili di proprietà dell'Istituto saranno sempre suscettibili di trasformazione o vendita, il relativo ricavato dovrà essere reimpiegato per l'acquisto o la trasformazione in beni immobili a favore dell'Istituto /~~ovvero, qualora l'Istituto dovesse trovarsi eccessivamente esposto finanziariamente verso terzi, il ricavato potrà essere eccezionalmente utilizzato per il ripianamento dei debiti.~~

Altresì l'Ente può provvedere alla gestione diretta dei terreni attraverso la costituzione di aziende agricole, il cui ricavato dovrà esclusivamente servire al funzionamento dei servizi di cui all'ART.2, ovvero alla conservazione, manutenzione od incremento del patrimonio per i medesimi fini statuari.